



REGOLAMENTO COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE

Approvato dal Consiglio Federale del 29 settembre 2023

Fatte salve eventuali modifiche richieste dal CONI

Art. 1

La Commissione Vertenze Economiche (di seguito Commissione) è formata da un Coordinatore e due Componenti nominati dal Consiglio Federale.

Art. 2

La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i membri e delibera a maggioranza.

Art. 3

La Commissione ha competenza a giudicare in modo inappellabile sulle controversie di natura economica insorte tra soggetti tesserati ed affiliati ed in particolare fra pugili del *Settore IBA* e del *Settore Pro* e società sportive.

Art. 4

- 4.1. Il procedimento è instaurato su istanza della parte interessata *previo pagamento di una tassa di accesso stabilita dal Consiglio Federale*.
- 4.2. L'istanza deve essere inviata, a mezzo PEC, a pena di inammissibilità, alla Commissione Vertenze Economiche e, contestualmente, sempre con PEC, all'eventuale controparte. La ricevuta di quest'ultima deve essere allegata all'istanza spedita alla Commissione, a pena inammissibilità.
- 4.3. Le istanze redatte in forma generica e/o comunque prive di motivazione sono dichiarate inammissibili.
- 4.4. La controparte ha diritto di inviare alla Commissione, a mezzo PEC, controdeduzioni entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia dell'istanza. Le controdeduzioni devono essere inviate anche all'istante a mezzo lettera raccomandata o PEC, la cui ricevuta deve essere allegata alla copia inviata alla Commissione.
- 4.5. Le parti possono essere sentite, ove ne facciano espressa richiesta: la parte procedente nel testo dell'istanza, la controparte nel testo delle controdeduzioni. Le parti possono farsi assistere da un avvocato di fiducia.
- 4.6. Il procedimento si svolge principalmente sulla base degli atti ufficiali. I documenti agli atti, se estesi e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore indicativo e sono valutati secondo l'equo apprezzamento della Commissione.
- 4.7. I pagamenti da chiunque effettuati, a qualsiasi titolo ed in forma tracciabile, possono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione. Le prove testimoniali di soggetti tesserati sono ammissibili.
- 4.8. Le decisioni della Commissione sono comunicate nel loro integrale contenuto direttamente alle parti e per conoscenza alla Segreteria Generale.
- 4.9. Le decisioni della Commissione divengono esecutive ed inappellabili.
- 4.10. La Commissione applica le norme federali vigenti.